



Istituto di Istruzione Superiore **EUGANEO**

Via Borgofuro n. 6 - 35042 - Este (PD)
Tel. 0429.2116 - <https://euganeo.edu.it/>
PDIS026002 - CF 91023830283
pdis026002@istruzione.it - pdis026002@pec.istruzione.it



*A tutto il personale
Al R.L.S.
All'Albo Sicurezza – Tutti plessi
All'Albo online
Al registro elettronico
In Amministrazione Trasparente -Sito
p.c. al RSPP
e al Medico Competente*

Prot. n.7836/I-1 del 01.09.2026

Este, li 01 SETTEMBRE 2026

Comunicazione del Dirigente - A.S. 2026-2027

CD n. 002

Protocollo di Riferimento: vedi Timbratura

- ☒ PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO ELETTRONICO
☐ CONDIVISIONE A MEZZO MAIL ISTITUZIONALE

**OGGETTO: DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA – OBBLIGO DI VIGILANZA STUDENTI –
ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA**

***Riferimenti normativi concernenti
la disciplina della Vigilanza sugli studenti.***

***Pianificazione generale
dell'organizzazione della vigilanza***

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'OBBLIGO DI VIGILANZA HA INIZIO con l'entrata dello studente nella scuola (cancelli di entrata) fino alla loro uscita dall'istituto al termine delle attività didattiche. In giurisprudenza è stato affermato che **non valgono a escludere la responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi impartiti dalla famiglia**, liberatorie fatte sottoscrivere alle famiglie, etc. Al contrario, la giurisprudenza tende a rilevare nelle liberatorie richieste alle famiglie eventuali **prove di sottovalutazione degli obblighi di vigilanza**.



Istituto di Istruzione Superiore **EUGANEO**

Via Borgofuro n. 6 - 35042 - Este (PD)
Tel. 0429.2116 - <https://euganeo.edu.it/>
PDIS026002 - CF 91023830283
pdis026002@istruzione.it - pdis026002@pec.istruzione.it



Il periodo di vigilanza **non si esaurisce al tempo delle lezioni**, ma si estende all'attività scolastica in genere (ivi compresa ricreazione, uscite didattiche, viaggi istruzione, o attività ricreative che si svolgono nei **locali scolastici** o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli studenti si trovano sotto il loro controllo.

Il **dovere di vigilanza** sugli studenti non viene meno neppure quando sia stato consentito l'ingresso **anticipato** o la **successiva sosta** nell'edificio scolastico. La giurisprudenza ha infatti affermato la responsabilità dell'autorità scolastica per le lesioni riportate da uno studente all'interno di un istituto in relazione ad un fatto avvenuto **al di fuori dell'orario di lezione**, giacché lo stesso era venuto a trovarsi nell'ambito della struttura.

*Relativamente poi alla vigilanza durante la **pausa di ricreazione**, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di **colpa grave** poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli studenti che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Tuttavia il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze soggettive ed oggettive nelle quali si è verificato l'evento.*

Essa sarà inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli studenti.

Le forme di responsabilità derivanti dall'omessa vigilanza:

- la responsabilità **penale** (violazione di norme penalmente sanzionate);
- la responsabilità **civile extracontrattuale** verso i terzi (verso gli studenti e le loro famiglie);
- la responsabilità **disciplinare** (per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente);
- la responsabilità **amministrativa e patrimoniale** (che si genera quando, per effetto della condotta dolosa o gravemente colposa del dipendente, l'Amministrazione ha subito un pregiudizio economico);

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale A.T.A.

Infatti il CCNL del comparto scuola individua per il **profilo professionale A.T.A. mansioni di accoglienza e sorveglianza** degli studenti nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e **durante la ricreazione**. Il dovere di ordinaria vigilanza è esteso dalle norme contrattuali anche ad altri tipi di **pausa didattica**, se queste vengono effettuate **all'interno dell'istituto** (per esempio il tempo in cui gli studenti sostano nello spazio bar).

Presupposto della responsabilità per la cosiddetta **culpa in vigilando** è l'accertamento che il danno sia l'effetto del **comportamento omissivo** del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il docente pertanto si ritiene possa **liberarsi dalla responsabilità** (cd prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, **non ha comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso**. La giurisprudenza comunque ha condannato anche l'insegnante che non abbia potuto dimostrare di aver messo in atto misure preventive (per esempio nel caso di studenti che manifestavano comportamenti pericolosi).

Vi è quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

Nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l'attività svolta dagli



Istituto di Istruzione Superiore **EUGANEO**

Via Borgofuro n. 6 - 35042 - Este (PD)
Tel. 0429.2116 - <https://euganeo.edu.it/>
PDIS026002 - CF 91023830283
pdis026002@istruzione.it - pdis026002@pec.istruzione.it



studenti (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo per loro e **non potrà liberarsi se l'assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato**. Quindi, l'insegnante che abbandona gli studenti senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele **è responsabile del danno**.

La responsabilità **civile extracontrattuale** è così normata nel Codice civile:

- **art. 2047 c.c.** *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".*
- **art. 2048 c.c.** *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità se provano di non aver potuto impedire il fatto".*

La responsabilità **civile extracontrattuale** sussiste:

- nel caso in cui lo studente autore del fatto sia incapace di intendere e volere sia nel caso in cui il soggetto sia capace;
- nel caso in cui il comportamento dannoso dello studente sia compiuto nei confronti di terzi sia nell'ipotesi di danno procurato a se stesso.

Per il rapporto organico che lega l'Amministrazione ai dipendenti, all'Amministrazione stessa è estesa la responsabilità civile per i fatti cagionati dai propri funzionari e dipendenti (art. 28 Cost.), venendo chiamata al risarcimento ogniqualvolta si riscontri l'ingiustizia del danno e la sussistenza del dolo o colpa per il fatto del dipendente.

L'art. 61 della legge n. 312/1980 limita la responsabilità patrimoniale dell'insegnante soltanto ai casi di **dolo o colpa grave** nell'esercizio della vigilanza, sia per i danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli studenti, sia quando l'Amministrazione risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli studenti sottoposti alla vigilanza.

L'amministrazione scolastica pertanto, se condannata a risarcire il danno all'infortunato, può rivalersi sul docente, ma solo se questi abbia, con **dolo o colpa grave**, violato obblighi di servizio. La rivalsa ha luogo mediante l'esercizio dell'azione di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti.

Al Dirigente Scolastico non spettano invece compiti di vigilanza sugli studenti, ma **obblighi organizzativi** di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art 2043 e 2051 CC).

In sostanza il Dirigente Scolastico sarà ritenuto responsabile nel caso in cui **non abbia posto in essere** tutte le misure organizzative per **garantire la sicurezza** nell'ambiente scolastico e la disciplina degli studenti, secondo le regole di diligenza e prudenza imposte dal **neminem ledere** (Cass. 6635/1988).



Istituto di Istruzione Superiore **EUGANEO**

Via Borgofuro n. 6 - 35042 - Este (PD)
Tel. 0429.2116 - <https://euganeo.edu.it/>
PDIS026002 - CF 91023830283
pdis026002@istruzione.it - pdis026002@pec.istruzione.it



PIANIFICAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA

Vengono richiamate alcune **misure organizzative** tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli studenti, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli studenti.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA	Fa parte degli obblighi di servizio assegnati agli insegnanti quello di vigilare sugli studenti. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006-09 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in servizio cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli studenti della classe è quindi il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dall'aula deve incaricare un collaboratore scolastico alla vigilanza sugli studenti sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non può rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006-09). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi. TUTTI gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza o dal piano assegnato, nelle situazioni a rischio o di conflitto fra studenti. I docenti vigilano sul corretto impiego di sussidi, apparecchiature, utensili e dispositivi di sicurezza, dispositivi di protezione individuale (DPI). Gli studenti possono essere autorizzati ad uscire dall'aula per i servizi igienici una volta, con esclusione della prima ora, dell'ultima ora e dell'ora successiva all'intervallo di lezione.
VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA/ PALESTRA/ LABORATORIO	Al fine di regolamentare l'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività si dispone che <u>presso ciascun ingresso dell'edificio</u> (ove si usano più ingressi) <u>sia presente un collaboratore scolastico</u> che presta la dovuta vigilanza sugli studenti a supporto dei docenti. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli studenti nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule, assieme ai docenti. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, come già ricordato, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.



Istituto di Istruzione Superiore **EUGANEO**

Via Borgofuro n. 6 - 35042 - Este (PD)
Tel. 0429.2116 - <https://euganeo.edu.it/>
PDIS026002 - CF 91023830283
pdis026002@istruzione.it - pdis026002@pec.istruzione.it



VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE CLASSI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il **cambio di turno** dei docenti, i **collaboratori scolastici** di ciascun piano sono **tenuti a favorire** in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno o **mantenendo la visuale** sulle vie d'accesso degli studenti.

Il docente che ha appena lasciato la classe si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti.

Nell'eventualità in cui una classe accolga uno o più studenti per i quali siano stati accertati e portati all'attenzione del consiglio di classe **comportamenti a rischio** (tentativi ripetuti di fuga, aggressioni, atti vandalici, episodi di bullismo, etc) il docente in uscita deve:

- attendere nell'aula il collega subentrante** il quale, nel caso provenga da altra classe, provvede al trasferimento con la massima sollecitudine;
- ove lo ritenga opportuno, richiede la **temporanea vigilanza del collaboratore scolastico** sulla classe che da lui viene lasciata;
- fornisce le relative istruzioni al **collaboratore scolastico** affinché questi eserciti la **vigilanza provvisoria** sull'eventuale classe nella quale deve trasferirsi. In caso di impossibilità, il docente uscente richiede la diretta vigilanza da parte del collaboratore scolastico più vicino. Tutti i docenti coinvolti nelle catene dei cambi debbono essere a conoscenza di particolari procedure di cambio.

I **collaboratori scolastici**, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei professori nelle classi, **debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze** dei docenti nelle classi stesse.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i **collaboratori scolastici** sono tenuti a **vigilare sugli studenti** dandone, nel contempo, avviso al docente vicario o al Coordinatore di plesso o all'Ufficio di Segreteria.



Istituto di Istruzione Superiore **EUGANEO**

Via Borgofuro n. 6 - 35042 - Este (PD)
Tel. 0429.2116 - <https://euganeo.edu.it/>
PDIS026002 - CF 91023830283
pdis026002@istruzione.it - pdis026002@pec.istruzione.it



VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/ RICREAZIONE	Al fine di regolamentare la vigilanza sugli studenti durante l'intervallo, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai docenti individuati nel Piano di sorveglianza del plesso (vedi indicazioni fornite dai docenti dello staff del dirigente o dai referenti di plesso, anche in riferimento alla particolare strutturazione dell'intervallo in questo anno scolastico) che deve prevedere una distribuzione adeguata dei docenti rispetto alle zone della scuola interessate. Nel caso di intervallo integrato all'interno dell'unità didattica, il compito di vigilanza è naturalmente e prevalentemente in carico al docente che svolge l'attività didattica stessa. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per esempio per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.
VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI PAUSA DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA	La vigilanza sugli studenti nei periodi di sospensione dell'attività didattica (per esempio, nei giorni in cui si svolgono attività didattiche al pomeriggio) è affidata ai docenti appositamente incaricati dal dirigente scolastico. Se per qualsiasi motivo i docenti incaricati fossero assenti o in ritardo, i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti a prestare la sorveglianza e ad avvertire i docenti dello staff del dirigente o i docenti referenti di plesso. La vigilanza verrà effettuata dal personale individuato nel Piano di sorveglianza del plesso (vedasi indicazioni fornite).
VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"	La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, studenti con disabilità gravi, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o addetto all'assistenza assegnato dall'ULSS, o dall'obiettore (assegnato dal Comune) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA FUORI SEDE E VICEVERSA	Durante il tragitto plesso – palestra, e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente di Scienze Motorie. Se il docente ne ravvisa la necessità, il docente viene coadiuvato nell'accompagnamento della classe da un collaboratore scolastico.
VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/ VIAGGI D'ISTRUZIONE	La vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata da TUTTI i docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/1992). In caso di partecipazione di uno o più studenti portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due studenti disabili, valutando sempre le caratteristiche dei casi. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi



Istituto di Istruzione Superiore **EUGANEO**

Via Borgofuro n. 6 - 35042 - Este (PD)
Tel. 0429.2116 - <https://euganeo.edu.it/>
PDIS026002 - CF 91023830283
pdis026002@istruzione.it - pdis026002@pec.istruzione.it



	eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli studenti, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.
VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI	Per assicurare la vigilanza gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare gli studenti sino alla porta di uscita dell’edificio.
IN CASO DI MALESSERE SOPRAGGIUNTO O DI INFORTUNIO	Il personale presente: a) richiederà l’intervento dell’addetto al primo soccorso presente; b) provvederà ad avvisare i familiari; c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d’emergenza, tel. 118. In caso di infortunio, l’insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull’accaduto da consegnare all’ufficio di segreteria, che dovrà contenere: – generalità dello studente, sede e classe, etc; – dinamica dell’incidente, luogo, data, ora ed esito; – nominativi di eventuali testimoni o presenza dell’insegnante; – eventuali soccorsi prestati; In caso di intervento medico od ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante.

Il **Piano di vigilanza** per l’intervallo, per l’entrata e l’uscita dove sia necessario, dovrà essere redatto utilizzando la mappa degli spazi della scuola e segnando con sigle o numeri le disposizioni fisiche del personale di sorveglianza. **Il docente vicario, il Coordinatore di plesso, coadiuvato dal Responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza, è incaricato di stenderlo con la collaborazione di tutto il personale del plesso**. Tale Piano sarà poi consegnato in Segreteria, firmato dal Dirigente Scolastico, riconsegnato e messo agli atti dei documenti della sicurezza nel plesso.

Si ringrazia per l’attenta lettura e per la fattiva collaborazione.

-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Roberto Zanrè